

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CODAZZI, MARTINI, CECCATELLI, JERVOLINO RUSSO, COLOMBO SVEVO, CONDORELLI, MELOTTO, NEPI, FONTANA, TRIGLIA, SAPORITO, D'AGOSTINI, SCOPPOLA, ROMEI Roberto, PAGANI Antonino, BOMBARDIERI, MELANDRI e PATRIARCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1984 *

Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare e per l'attuazione del servizio civile alternativo

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo lunghi anni di dibattito, iniziato al tempo dell'Assemblea Costituente in sede di discussione dell'articolo 52, la legge 15 dicembre 1972, n. 772, introducendo nel nostro ordinamento il riconoscimento giuridico della obiezione di coscienza, veniva a dare finalmente una risposta — non la più perfetta ma l'unica possibile e praticabile allora — al delicato problema dell'obiezione di coscienza al servizio militare, con una soluzione legislativa che — sia pur timidamente ed eccezionalmente — accoglieva finalmente le istanze degli obiettori e ne rispettava le motivazioni, tenendo conto del valore etico della loro testimonianza.

Già con la legge 8 novembre 1966, n. 1033, sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, era stata introdotta anche in Italia la possibilità di ottenere l'esenzione dall'obbligo di leva dimostrando di

aver svolto servizio per due anni nei paesi del terzo mondo. Era così stato affermato per la prima volta nella nostra legislazione il principio che una diversa attività può essere paragonata al « sacro dovere » verso la patria; che si difende la patria anche contribuendo a disinnescare cause dirette o indirette di guerre; che il dovere di solidarietà sociale, in cui consiste fondamentalmente il servizio militare, può avere un contenuto ed un ambito più vasti, dando vita a prestazioni di alto valore civile e solidaristico nei confronti dei paesi anche diversi dal proprio.

Tuttavia la legge 15 dicembre 1972, n. 772, mantenne ancora l'obiezione di coscienza nell'ambito di una concessione o, quasi, di una tolleranza dello Stato senza arrivare al suo riconoscimento come diritto personale.

Rileggendo oggi gli atti del dibattito svoltosi al Senato e alla Camera dei deputati in occasione dell'approvazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul « riconoscimento dell'obiezione di coscienza », risaltano evidenti sia i condizionamenti storico-politico-ideologici ed i timori di strumentalizzazioni che allora non permisero una più chiara accettazione del principio dell'obiezione nel suo vero significato e nella sua più ampia portata, sia l'incapacità, o la impossibilità, di individuare allora i campi e le modalità di attuazione di un servizio civile sostitutivo cui avviare i giovani obiettori.

I profondi cambiamenti avvenuti nel frattempo nel tessuto sociale, con l'emergere di nuovi bisogni sul territorio, di nuovi strumenti legislativi di decentramento, di nuove strutture di partecipazione e volontariato, di una nuova coscienza sui fenomeni dell'emarginazione, rendono oggi possibile l'individuazione di uno specifico ambito per un servizio civile alternativo al servizio militare non di minore valore, utilità sociale e onerosità di sacrificio richiesto, ma solo di diversa qualità.

D'altro lato la riflessione profonda che in questi ultimi anni ha coinvolto il paese intorno ai temi dei diritti civili, dello Stato personalista, del pluralismo, anche fra tante sofferte contraddizioni e ambiguità ed in circostanze difficili, ha fatto maturare da un lato la coscienza del rapporto tra Stato e cittadino e dall'altro tra diritto oggettivo e coscienza individuale, nel cui ambito si pone il tema dell'obiezione di coscienza e della sua legittimità nell'ordinamento positivo italiano.

L'esperienza dei primi anni di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, ha, infine, messo in luce carenze e inadeguatezze della legge stessa, non superate dalla legge di modifica 24 dicembre 1974, n. 695, nè dal regolamento attuativo tardivamente emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139.

Sono questi appunto i tre ordini di considerazioni che hanno indotto i proponenti a ritenere maturi i tempi per una sostanziale revisione della normativa esistente.

Il bilancio della legge esistente.

Il bilancio dei primi anni di applicazione della normativa vigente risulta dai dati seguenti:

obiettori di coscienza nel periodo 1973-1978: domande accolte n. 3.200, domande respinte n. 153;

obiettori attualmente distaccati in servizio civile sostitutivo, n. 2.000;

obiettori congedati, n. 700;

rinunce, riforme, dispense, n. 400;

domande in istruttoria al 20 gennaio 1979, n. 700;

testimoni di Jeova esonerati in base alle norme di legge, n. 100; in istruttoria, n. 330.

E un bilancio che, se presenta da un lato elementi positivi, rivela dall'altro difficoltà e contraddizioni derivanti dalle carenze e ambiguità della legge stessa.

L'impiego degli obiettori di coscienza in un servizio alternativo ha costituito innanzi tutto un banco di prova per il movimento stesso degli obiettori, che hanno cercato di dimostrare alla pubblica opinione come l'obiezione non fosse una via « comoda » per evitare la leva. Numerosi obiettori che pure hanno rifiutato l'inserimento nei Vigili del fuoco o nella Sanità militare — in quanto appunto strutture militari — hanno invece scelto un lavoro in comunità di handicappati fisici e psichici, un'attività di recupero e riabilitazione dei giovani tossicodipendenti o un lavoro di animazione socio-culturale.

In questi termini si può dire che il servizio civile potrà diventare — e in parte lo è già — una vocazione autentica, una opzione positiva, più che il rifiuto fine a se stesso delle armi.

Particolarmente significative sono state ad esempio alcune esperienze presso ospedali psichiatrici per lo sviluppo delle terapie di recupero, presso comunità o cooperative autogestite di invalidi, dove il rapporto con l'handicappato non implica prestazioni ad orari stabiliti ma richiede un impegno totale, o nel campo del disadatta-

mento giovanile, dell'emarginazione, nei centri di solidarietà a contatto con i tossicomaniani in varie sedi italiane, dove molti giovani obiettori stanno dando un contributo notevole di entusiasmo, preparazione, continuità e sensibilità.

Le inadeguatezze e le ambiguità della legge, sottolineate dalle numerose manifestazioni di obiettori, dalle interpellanze parlamentari e dal dibattito stesso svoltosi alla Camera dei deputati il 14 gennaio 1977, riguardano principalmente la militarizzazione del servizio civile e la sua durata. La legge riconosce infatti che il giovane si dichiara contrario in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza e gli consente di optare per il servizio civile, ma, d'altro canto, sembra vanificare sostanzialmente questa scelta imponendo regolamenti e controlli militari sul suo servizio.

A questo si aggiunga che il servizio civile è di ben otto mesi (venti complessivamente) più lungo di quello militare e che l'attesa per il vaglio della domanda da parte dell'apposita commissione e per la designazione è in genere lunghissima, sicchè molti sono di fatto obbligati a scegliere il servizio militare non potendo permettersi il lusso di perdere, tra una cosa e l'altra, un anno o due più dei loro colleghi « normali ».

La disciplina, che sottopone amministrativamente e giudiziariamente all'autorità militare chi contro la struttura militare obietta, appare irrazionale e incoerente anche in considerazione del fatto che i campi di applicazione del servizio civile esulano completamente dalle competenze delle Forze armate e, a seguito dell'attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dei successivi provvedimenti delegati, sono ormai di esclusiva competenza regionale e locale, per cui in pratica si rende impossibile quel coordinamento sul territorio e quel controllo sulla corrispondenza del servizio ai bisogni che è connotato ed essenziale al concetto di « servizio sociale » ed indispensabile alla serietà ed utilità del servizio stesso.

Il prolungamento poi del servizio civile rispetto al servizio di leva, motivato dalla esigenza di « provare » la serietà dell'obiezione di coscienza e di scoraggiare l'uti-

lizzo del servizio civile quale strada comoda per eludere il servizio militare, sembra partire dal presupposto di una diversa dignità e gravosità dei due servizi; comporta una selezione ingiustificata tra gli obiettori a danno delle categorie più povere per le quali diventa insopportabile una prolungata assenza dal lavoro, con il rischio che gli obiettori possano essere costituiti solo da una certa categoria di studenti e disoccupati intellettuali; viene recepito dai giovani obiettori come una punizione contro chi chiede il servizio alternativo, come misura scoraggiante contro il servizio civile e come una sperequazione e discriminazione tra cittadini.

Obiezione di coscienza e servizio civile.

La necessità di un superamento della legge 15 dicembre 1972, n. 772, appare ancor più evidente se messa in relazione al fenomeno della crescente disponibilità al servizio civile da parte dei giovani (ma non solo dei giovani) e della crescente domanda di organizzazioni « aggreganti » il servizio stesso sul territorio.

È un fenomeno che trova un parallelo cammino nei paesi europei:

in Austria, la legge ammette l'obiezione di coscienza e dà la possibilità ai giovani che lo richiedono di svolgere un servizio civile alle dipendenze della pubblica amministrazione (agricoltura e foreste, sanità, cultura, eccetera) o presso degli organismi privati di interesse generale aventi scopi sociali (Croce rossa, Caritas, eccetera);

in Belgio, dal 1964 è ammessa l'obiezione di coscienza per ragioni morali o religiose appurate da una commissione per l'obiezione di coscienza. L'obiettore deve successivamente prestare un servizio civile della stessa durata del servizio militare e può farlo presso organismi privati di interesse generale operanti nell'ambito culturale e/o sociale. Tali organismi hanno il diritto di conoscere gli obiettori prima di accettarli;

in Danimarca, dal 1970 la legge consente all'obiettore di operare in un servi-

zio civile alle dipendenze dello Stato (biblioteche, musei, case per anziani, eccetera); non esiste invece l'istituto delle convenzioni con organismi sociali di natura privata giacchè tali organismi non esistono;

in Germania federale, oltre alla legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, dal 1964 è in vigore la legge che regola l'Anno sociale volontario che interessa giovani di ambo i sessi entro il 17° ed il 25° anno di età. L'Anno sociale volontario può essere svolto sia in alternativa al servizio militare, sia indipendentemente da questo (normalmente gli uomini lo scelgono in alternativa al servizio militare). È previsto l'istituto delle convenzioni con organismi privati;

in Portogallo, la Costituzione della Repubblica così recita all'articolo 5: « Riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza: gli obiettori sono tenuti a prestare dei servizi civili per un periodo identico a quello del servizio militare obbligatorio ». Tale articolo tuttavia non ha ancora riscontro legislativo e la questione è allo studio;

in Spagna, la Costituzione recentemente varata così recita all'articolo 30: « La legge fisserà gli obblighi militari degli spagnoli e regolerà con le dovute garanzie la obiezione di coscienza... potendo imporre una prestazione sociale sostitutiva. Potrà essere stabilito un servizio civile per fini di interesse generale. Con apposite leggi si potranno regolare i doveri dei cittadini in caso di grave rischio, catastrofe o calamità pubblica ». Una legislazione specifica è allo studio.

È un fenomeno di cui non può certamente essere negata la positività, come strumento per la crescita della solidarietà civile e sociale e per una pedagogia della non violenza in una società sempre più violenta, come logica continuità col fenomeno crescente in Italia del volontariato sul territorio: un fenomeno che coinvolge le più vaste categorie di cittadini, che trova le sue motivazioni culturali nel dibattito in corso nel paese sul pluralismo, sul rapporto tra cultura laica e cattolicesimo, tra pubblico e privato e che costituisce oggi una

delle risposte spontanee della collettività alla crisi dei metodi tradizionali di erogazione dei servizi sociali. Numerose indagini, ricerche, seminari di studi (sulle origini, le motivazioni all'impegno, i settori ed i metodi di intervento sociale del volontariato, i rapporti esistenti con gli enti locali e statali, eccetera) hanno messo in luce in questi anni le linee generali di una tendenza che vede le organizzazioni del volontariato concentrare le proprie attività in alcuni settori specifici quali l'assistenza e la sanità, i settori cioè in cui la macchina burocratica dello Stato meno si adatta alle domande reali dei cittadini e alle esigenze di un metodo di intervento flessibile, spontaneo, tempestivo e soprattutto caratterizzato da una carica profondamente umana.

Non a caso sono le organizzazioni del volontariato che, tramite convenzioni con il Ministero della difesa, organizzano oggi, nella maggioranza dei casi e forse nelle sue esperienze più positive, il servizio civile degli obiettori di coscienza, i quali ritengono il settore dei servizi sociali quello più idealmente « omogeneo » alle motivazioni che dettano la loro obiezione.

E se sono da rifiutare da un lato un ruolo del volontariato come supplenza e delega dei compiti delle istituzioni pubbliche, dall'altro la pretesa degli obiettori di scegliersi autonomamente il servizio che offra maggiori gratificazioni morali, si deve pure riconoscere che i servizi sociali hanno bisogno del volontariato (ed in esso degli obiettori) per attività rivolte a categorie di emarginati dolorosamente presenti, ed in aumento, nelle comunità locali (tossico-dipendenti, ex carcerati, handicappati, minori abbandonati, dimessi dagli ospedali psichiatrici per la legge n. 180 del 1978). Del resto la legge 22 luglio 1975, n. 382, la riforma sanitaria (con la quale per la prima volta il volontariato trova spazio nella legislazione italiana), la prossima riforma della assistenza con la prospettiva di programmazione territoriale dei servizi socio-sanitari, nonché numerose leggi regionali introducono un nuovo quadro legislativo nel cui ambito le iniziative di volontariato devono collocarsi.

È possibile pertanto, oggi, anche sulla base di tale esperienza, delineare meglio la funzione di un servizio civile obbligatorio, collegato ai fenomeni più vitali espressi dalla comunità civile, al cui interno prevedere eventuali specifici ambiti per un servizio alternativo degli obiettori di coscienza, la cui assenza costituisce una delle maggiori difficoltà di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Obiezione di coscienza e non violenza.

È probabile che non la totalità dei giovani che chiedono il servizio civile siano reali obiettori di coscienza; c'è chi crede semplicemente nell'utilità di un servizio alternativo, senza per questo corrispondere ai requisiti « ufficiali » (antimilitarismo, rifiuto all'uso delle armi, eccetera) dell'obiettore: anche per non indurre i giovani ad invocare surrettiziamente motivazioni di coscienza inesistenti, sembra opportuno istituire quanto prima accanto al servizio militare e ad esso correlato un servizio civile obbligatorio.

E c'è, tra i giovani, anche l'obiettore « puro », che ha solo quale « valore forte » l'antimilitarismo e non ha per valore il « servizio », per il quale anche il servizio civile — se non inserito in un preciso assetto istituzionale non militanista — è subito come violenza.

È indubbio, anche, che l'obiezione di coscienza al servizio militare non è più oggi per la gran parte dei giovani il rifiuto di una divisa militare solo per motivi strettamente personali, ma comporta una visione politica globale che spinge a rifiutare l'esercito in quanto struttura intrinsecamente rivolta alla guerra (sia pure di difesa), come strumento che sottrae troppo larga percentuale di spesa al bilancio nazionale, che alimenta indirettamente la corsa agli armamenti, che giustifica l'esistenza di una industria bellica volta ad un prospero commercio di armi con i paesi del terzo mondo. Accanto a tanti altri autorevoli interventi, non si può non ricordare a questo riguardo la chiara ed energica presa di posizione di Papa Paolo VI: « Noi con la schiet-

ta audacia dei nostri principi denunciavamo il falso e pericoloso programma della corsa agli armamenti, della gara segreta alla superiorità bellica tra i popoli. Anche se, per una superstita felice saggezza, o se per un tacito ma già tremendo braccio di ferro nell'equilibrio delle avverse forze micidiali, la guerra non scoppia, come non compiangere l'incalcolabile dispendio di mezzi economici e di umane energie per conservare ad ogni singolo Stato la sua corazza di armi sempre più efficienti, sempre più costose, a danno dei bilanci scolastici, culturali, agricoli, sanitari, civili... ».

I giovani oggi — anche in assenza di una precisa ispirazione religiosa — sentono profondamente vera la condanna del Concilio alla corsa agli armamenti, considerata una « delle piaghe più grandi dell'umanità, che danneggia in modo intollerabile i poveri, destinata a produrre un giorno tutte le stragi di cui va già preparando i mezzi » (Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale « *Gaudium et spes* », n. 81).

Molti di essi vedono nella struttura tradizionale dell'esercito soprattutto il simbolo di tale rincorsa, condividono l'invito dello stesso Concilio alla ricerca di mezzi di difesa non violenta e trovano nell'obiezione di coscienza non l'unico, ma certo uno degli strumenti più significativi per perseguire una strategia non violenta e per testimoniare l'impegno a favore della pace, che non consiste semplicemente nella negazione della guerra, ma nel perseguimento costante di un'opera di pace.

È una sensibilità giovanile che — al di là delle motivazioni personali e del giudizio sul valore di scelte ed atteggiamenti — non può lasciare indifferenti. Una risposta più completa in ordine al dovere del cittadino di farsi carico della difesa della patria deve perciò avvenire su due versanti: da un lato un coraggioso e non equivoco riconoscimento della natura e dei fondamenti dell'obiezione di coscienza, che induca tutti, maggioranze e minoranze, al rispetto dell'altro e dei suoi valori profondi, dall'altro lato una altrettanto coraggiosa trasformazione dell'attuale servizio militare di leva.

Disobbedienze imposte dalla coscienza.

Proprio per non correre il rischio di vanificare le potenzialità innovative dell'istituto dell'obiezione di coscienza (che potrà non riguardare necessariamente solo i due casi finora accolti dal nostro ordinamento giuridico, in ordine al servizio militare ed all'aborto), per non comprometterne la credibilità ed il valore di rilevante diritto civile, è necessario evitare ogni equivoco possibile:

a) l'obiezione di coscienza non può essere strumentalizzata a posizioni ideologiche particolari;

b) l'obiezione di coscienza non può neppure essere giustificata come strumento di opposizione del cittadino ad una legge ritenuta ingiusta od al « sistema ». L'opposizione ad una legge od al sistema, sempre legittima in un regime democratico, la si compie con gli strumenti propri previsti dalla Costituzione democratica e che sono a disposizione di ogni cittadino in quanto tale. Ciò non significa negare la « valenza » politica dell'obiezione di coscienza: soprattutto quando, largamente condivisa, essa deve provocare la responsabilità del legislatore a tener conto del sentire comune del paese che in tal modo si rivela e quindi essa diventa — indirettamente — anche strumento di pressione politica.

Sarebbe assurdo — come afferma in un suo lucido intervento Alfredo Carlo Moro — « che l'ordinamento riconoscesse ad alcuni soggetti la facoltà di non prestare ossequio ad una legge perchè tale legge si riconosce essere ingiusta; nel momento in cui l'ordinamento riconoscesse l'ingiustizia della normativa approvata, la dovrebbe espungere dall'ordinamento e non ne dovrebbe consentire la violazione da parte di alcuni soltanto. Oltre tutto l'ordinamento verrebbe a dividere i cittadini in due categorie: quelli che ispirano la propria condotta alla giustizia, e sarebbero gli obiettori, e quelli che vogliono perpetrare le ingiustizie, e sarebbero i cittadini ossequianti alla legge. Una simile impostazione si risolve in realtà nella più assoluta negazione

dell'alto valore civile dell'istituto dell'obiezione di coscienza e non potrebbe avere alcun diritto di cittadinanza in un ordinamento civile ».

In realtà alla base del riconoscimento dell'obiezione di coscienza vi è una profonda evoluzione della concezione dello Stato e del diritto, che merita di essere sottolineata e approfondita.

Alla base dello Stato libero moderno vi sono due principi che la coscienza collettiva è andata maturando in questi ultimi decenni e che sono sanciti nella Costituzione italiana, il principio cioè della inviolabilità della persona ed il principio pluralistico.

« Innanzi tutto — scrive Alfredo Carlo Moro — è stato riconosciuto che lo Stato contemporaneo ha uno scopo da perseguire che non si esaurisce in esso Stato, così come l'ordinamento giuridico ha uno scopo che non si esaurisce in esso ordinamento. Stato e ordinamento perseguono uno scopo che è già definito dall'essenza dell'uomo e che consiste fondamentalmente nel promuovere di tutte le condizioni necessarie e favorevoli allo sviluppo della personalità umana e all'appagamento dei suoi inalienabili diritti. Si è così riconosciuto, almeno sul piano dell'affermazione di principio, che lo Stato ed il diritto sono fatti per l'uomo e non questo per quelli... Il principio personalistico che è alla base dello Stato italiano impone un rispetto per la persona, per le sue esigenze interiori profonde, per la sua coscienza non concepibile e accettabile nella vecchia concezione dello Stato. In secondo luogo è emersa la chiara consapevolezza che la società moderna non è e non può ridursi ad una società omogenea in cui tutti i valori siano egualmente condivisi da tutti i consociati. Nell'unica società organizzata in Stato devono convivere, nel rispetto reciproco, opzioni religiose ed etiche fondamentalmente diverse, anche se unificate da alcuni valori comuni necessari, anzi indispensabili per una pacifica convivenza, valori che sono tradotti nelle tavole dei valori dei singoli Stati e cioè nelle Costituzioni. Il principio pluralistico presente nelle costituzioni moderne significa non solo o

non tanto che lo Stato riconosce, garantisce, protegge e promuove lo svolgersi della persona umana entro e attraverso una pluralità di formazioni sociali intermedie, ma significa principalmente che i diritti inviolabili di ogni uomo devono essere esaurientemente rispettati. E tra questi vi è innanzi tutto il diritto a non vedere violata la propria coscienza dalle decisioni della contingente maggioranza che dà vita a una legge ordinaria e a non subire coercizioni alle proprie più profonde concezioni etiche e religiose quando queste convinzioni non rechino danno ad altri consociati.

Con l'introduzione dell'istituto della obiezione di coscienza — sia pure in alcuni casi in cui più evidente appare l'arbitrarietà della imposizione di una uniformità di comportamento a tutti i cittadini — l'ordinamento viene finalmente a riconoscere che vi sono disobbedienze alla legge che non sono dei puri atti di arbitrio ma che sono imposte dalla coscienza, che sono cioè obbedienze ad altre norme, ad altri principi, a profonde e giustificate esigenze dell'uomo. Lo Stato riconosce così di non poter essere totalizzante non solo nel senso che non può essere richiesta un'assoluta adesione della coscienza del singolo alla coscienza della maggioranza, ma anche nel senso che non si può esigere da tutti uno stesso comportamento esteriore quando questo comportamento finisca con l'espropriare profonde convinzioni del soggetto a cui lo stesso è tenuto da inalienabili motivi di coscienza » (vedi A.C. Moro: *L'istituto della obiezione*, in *Appunti di cultura e di politica*, novembre 1978).

Occorre certo evitare che l'ordinamento giuridico si dissolva in una miriade di posizioni frantumate o in una anarchia basata su un incontrollato individualismo e si pone quindi la questione delicata di controllare l'autenticità del problema di coscienza perchè non si può confondere la obiezione di coscienza col mero dissenso di un cittadino da una legge dello Stato che non si comprende o condivide; perchè non è accettabile una obiezione che non tende ad affermare un valore etico-religioso ma solo a negare un certo modello sociale e che pertanto si basa su ideologie diverse da

quelle accolte dall'ordinamento; perchè occorre scoraggiare chi avvalendosi dell'obiezione tende non a salvaguardare la propria coscienza ma a tutelare la propria comodità o i propri interessi personali e di gruppo. Ma deve essere un controllo che non può avvenire attraverso interventi di tipo inquisitorio o attraverso penalizzazioni indirette.

Riforma del servizio militare di leva.

Accanto ad un coraggioso riconoscimento dell'obiezione di coscienza e ad una seria attuazione di un servizio civile alternativo, una seconda risposta dovrà venire da una altrettanto coraggiosa e contemporanea trasformazione del servizio militare di leva, che tenga conto dei cambiamenti storici (due soli esempi: la scolarizzazione giovanile ed il progresso tecnologico) passando da una prospettiva esclusivamente « militare » di addestramento alla difesa armata della patria da una eventuale aggressione esterna, ad una prospettiva più ricca, di solidarismo sociale, di addestramento alla difesa non violenta e alla difesa da tutte le cause dirette e indirette di violenza, di emarginazione, di carenze e disagi sociali, cui tutti i giovani (e non solo gli obiettori di coscienza) devono essere chiamati.

La testimonianza di speranza e apertura a un domani « nuovo », propria degli obiettori, preziosa per far crescere la coscienza dell'impegno comune della collettività a favore della pace, non può certo far annullare le responsabilità, derivanti dalle concrete situazioni storiche proprie di ogni comunità nazionale, di organizzare comunque anche le proprie capacità di difesa armata, perchè l'impegno per la pace ed il disarmo non può significare l'abbandono unilaterale delle capacità di difesa, ma deve essere visto e perseguito come obiettivo da raggiungere nel quadro della società internazionale.

Ma occorre anche cominciare a prefigurare una trasformazione graduale degli armamenti e della difesa militare in forme di difesa sostitutiva, non solo militare ma civile non violenta, basata sulla resistenza

della popolazione civile. E già oggi in sedi diverse si osserva un crescente riconoscimento del ruolo che tali forme di difesa possono giocare in situazioni di conflitto mentre ricerche in tal senso sono state avviate in questi anni ad esempio dalle autorità danesi, svedesi, olandesi.

Nè il gesto degli obiettori può essere visto come condanna di tutti gli altri giovani che, senza per questo essere violenti o fautori di violenza, accettano con semplicità il disagio di compiere il servizio militare che la comunità nazionale chiede loro. Anche per questo, e per rispetto nei confronti di tutti i giovani, obiettori e non, sarà necessario un rigoroso controllo delle risorse che lo Stato dedica alla propria difesa, e della loro ripartizione fra le varie forme di « difesa », nonché un controllo della produzione ed esportazione di armamenti, perchè le risorse economiche ed umane del paese vengano impiegate in investimenti e produzioni che, anche per la loro qualità, appaiono effettivamente a servizio e difesa di una diversa qualità della vita. E sarà necessario che l'esperienza di « leva » abbia sempre meno per i giovani il sapore di una perdita di tempo e di libertà ma diventi davvero un periodo in cui si accetta di mettere a disposizione le proprie capacità ed energie per difendere ed accrescere in tutte le forme e gli ambiti necessari i valori civili e morali della comunità nazionale.

Proprio da queste congiunte risposte può, secondo i proponenti, trovare soluzione la giusta preoccupazione — tanto avvertita da tutte le parti politiche in occasione del dibattito sulla legge 15 dicembre 1972, n. 772 — di un eccessivo dilatarsi del numero degli obiettori, in conseguenza di un « automatico » accoglimento delle domande fornite dei requisiti oggettivi prescritti, tale da non garantire per il futuro il necessario contingente di leva delle Forze armate e da comportare quindi il pericolo di un esercito mercenario o deteriorato nella sua qualità umana perchè composto dai soli giovani più violenti.

La trasformazione del servizio di leva e la correlata istituzione del servizio civile ob-

bligatorio (o esercito del lavoro), offrendo più ricche e razionali motivazioni di servizio, eviteranno infatti in molti casi l'uso strumentale dell'obiezione di coscienza; inoltre le esigenze di un esercito moderno, di tipo qualitativo più che quantitativo, che richiedono uomini addestrati, eventualmente periodicamente aggiornati, motivati ed allenati al senso ed alla pratica della democrazia per saperla coltivare e difendere, potranno permettere un aumento del numero degli obiettori in relazione alle probabili minori esigenze militari di tipo quantitativo. E d'altra parte già oggi è noto che soltanto un terzo di ciascuna classe di leva è obbligata ad espletare il servizio militare obbligatorio, essendo gli altri due terzi — con provvedimenti che spesso lasciano spazio a larga discrezionalità — esonerati per vari motivi o dichiarati eccedenti al fabbisogno delle Forze armate. Con un servizio di leva diverso si potrebbero avere certamente meno esenzioni ingiustamente discriminanti tra i giovani e minori preoccupazioni nell'accoglimento di obiettive e serie motivazioni di coscienza.

In coerenza con le precedenti considerazioni, i criteri essenziali della nuova legge riguardano:

a) il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto della persona, e del servizio civile alternativo come servizio di pari dignità reso ugualmente alla comunità, con esclusione quindi di ogni carattere punitivo o discriminante di trattamento (ma con esclusione anche di ogni trattamento di comodo non giustificato e discriminante a rovescio nei confronti di chi compie il servizio militare);

b) la verifica della serietà dell'obiezione di coscienza non attraverso inammissibili controlli della sincerità della coscienza, e non attraverso la disponibilità ad un servizio più lungo, ma attraverso la coerenza del comportamento prima e soprattutto durante il servizio alternativo, e attraverso la qualità e utilità del servizio stesso;

c) la sottrazione del servizio civile al controllo del Ministero della difesa e l'attribuzione alla competenza primaria del-

la comunità nei suoi vari livelli (nazionale, regionale, locale) per l'individuazione dei campi di intervento del servizio civile ed il controllo del servizio prestato dagli obiettori, da attuarsi principalmente nell'ambito delle strutture rese operanti sul territorio dalle riforme della sanità e dei servizi socio-assistenziali;

d) la delineazione dei criteri generali e delle strutture del « Servizio civile alternativo per gli obiettori di coscienza » che già prefiguri ed esperimenti un futuro servizio

civile obbligatorio da attuarsi contestualmente con la riforma del servizio di leva.

Sul piano della tecnica legislativa, infine, anzichè utilizzare il tradizionale metodo « ad incastro » di modificazione di leggi preesistenti, che rende così incomprensibile ai non addetti ai lavori tanta parte della legislazione nazionale, si è preferito riscrivere completamente il testo della nuova legge, pur conservando immutate alcune parti della precedente normativa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli obbligati alla leva, che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, vengono ammessi al « Servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza », nei modi previsti dalla presente legge.

I motivi di coscienza adottati debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti culturali ed etico-religiosi professati dal soggetto.

Non sono pertanto ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risultino titolari di licenze od autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi, o risultino appartenenti a movimenti sediziosi armati.

Art. 2.

I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 debbono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro sessanta giorni dall'arruolamento.

Nella domanda può essere specificato il servizio civile alternativo preferito tra quelli indicati al successivo articolo 5.

La domanda stessa deve essere corredata da qualsiasi documento di attestazione che sia ritenuto rilevante ai fini di evidenziare la veridicità delle motivazioni di coscienza addotte, nonché dalla documentazione attestante il possesso di titoli di studio e professionali utili ai fini della scelta preferenziale del servizio.

In particolare gli obiettori di coscienza in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, abilitati alla professione medica e iscritti all'albo provinciale dei medici, possono chiedere di essere ammessi a prestare il servizio civile alternativo presso le strutture e i presidi del servizio sanitario nazionale.

Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal primo comma del presente articolo, possono produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

Nel bando di chiamata di leva, predisposto dal Ministero della difesa, deve essere fatta esplicita menzione dei diritti-doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

Art. 3.

I giovani di cui all'articolo 1 sono assegnati dal Ministero della difesa al servizio civile alternativo entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Entro il medesimo termine di cui al comma precedente la domanda dell'obiettore di coscienza può essere respinta, con decreto motivato del Ministro della difesa, in presenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 1, o per inosservanza dei termini previsti dall'articolo 2.

La comunicazione dell'assegnazione al servizio civile alternativo o della rieiezione della domanda viene inviata dal Ministero della difesa all'interessato, al competente organo di leva ed alla Commissione nazionale di cui al successivo articolo 8, entro il termine previsto dal primo comma del presente articolo.

Qualora entro sei mesi il Ministro della difesa non abbia provveduto alla emissione del decreto di cui al secondo comma, la domanda dell'obiettore di coscienza si intende accolta.

La presentazione alle armi è sospesa sino a quando sulla domanda non sia intervenuta una decisione definitiva.

Art. 4.

Il servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza previsto dalla presente legge ha una durata pari a quella del servizio di leva nell'esercito e decorre dal giorno in cui l'interessato si presenta alla Commissione regionale ai sensi del successivo articolo 10.

Art. 5.

Il servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza viene prestato presso enti od organizzazioni, pubblici o privati, per attività di assistenza sociale e sanitaria, istruzione, protezione civile, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale, tutela ed incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione di apposita convenzione.

Il servizio civile alternativo deve essere prestato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) rispondere a utilità e finalità pubbliche;
- b) rispettare la coerenza ed il coordinamento, nell'ambito della programmazione, con gli altri interventi affini sul territorio;
- c) favorire la vita comunitaria degli addetti al servizio stesso, anche utilizzando le strutture civili esistenti.

Gli obiettori di coscienza non possono essere utilizzati in posti di organico o in sostituzione di dipendenti che l'ente — presso cui si svolge il servizio civile alternativo — sarebbe tenuto ad assumere per obblighi di legge o per proprie norme statutarie ed organiche.

Art. 6.

Gli enti ed organizzazioni, pubblici e privati, che intendono concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere am-

messi alla convenzione ed al relativo finanziamento, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopi di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e gli obiettivi del servizio alternativo di cui all'articolo 5;
- c) capacità organizzative in rapporto al servizio civile.

Gli enti ed organizzazioni medesimi inoltrano domanda di ammissione alle convenzioni di servizio civile alle Commissioni regionali di cui al successivo articolo 11 con l'indicazione del settore di lavoro di propria competenza.

Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di lavoro, in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino e deve prevedere altresì forme di controllo della regione sull'attuazione del progetto stesso e sull'utilizzo dei finanziamenti concessi.

Il finanziamento deve essere commisurato ai costi globali reali, con riguardo alla natura del servizio prestato, alla sistemazione logistica e al mantenimento degli obiettori impegnati.

Art. 7.

Le modalità di impiego degli obiettori di coscienza medici assegnati al servizio civile presso le unità sanitarie locali sono stabilite dal responsabile della direzione sanitaria dell'unità cui gli stessi obiettori sono assegnati. Essi possono essere inviati in località sprovviste di medico per assicurare l'assistenza sanitaria essenziale ed indispensabile alla popolazione.

L'ente gestore del servizio civile alternativo, ed in particolare la direzione sanitaria dell'unità sanitaria locale per gli obiettori medici ivi distaccati, è tenuto a comunicare alla Commissione regionale la natu-

ra del servizio cui ogni obiettore è addetto, la località presso cui il servizio è prestato, l'orario di servizio giornaliero.

Art. 8.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione nazionale per il servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica tre anni ed è composta:

a) dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un rappresentante rispettivamente dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dei beni culturali ed ambientali, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, designati dai rispettivi Ministri;

c) da tre rappresentanti delle regioni;

d) da tre rappresentanti degli obiettori di coscienza eletti ogni anno tra i rappresentanti degli obiettori presenti nelle Commissioni regionali di cui al successivo articolo 11;

e) da tre rappresentanti eletti ogni tre anni dagli enti od organizzazioni ammessi alle convenzioni, di cui al precedente articolo 5, dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

In corrispondenza di ogni membro effettivo viene designato e nominato un membro supplente.

Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la Commissione si avvale degli uffici e delle strutture dei Ministeri di cui al primo comma.

Alla Commissione nazionale per il servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza, per il proprio funzionamento, è assegnato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, apposito personale,

utilizzando quello già in servizio presso l'amministrazione dello Stato o quello di cui al ruolo unico previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Il Presidente del Consiglio dei ministri predispone misure idonee per assicurare l'insediamento della Commissione nazionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

La Commissione nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza ha i seguenti compiti:

1) stabilire norme generali per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione del servizio civile, nonchè i livelli qualitativi e le forme del servizio stesso, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5;

2) esaminare le richieste e le proposte delle Commissioni regionali di cui al successivo articolo 11;

3) assegnare gli obiettori alle regioni per il tramite delle Commissioni regionali, favorendo la perequazione tra regione e regione, in rapporto ai bisogni ed alle disponibilità di accoglienza e di servizio, e tenendo altresì presenti, nei limiti dei servizi richiesti dalle regioni, le preferenze indicate dagli obiettori nella domanda di cui all'articolo 2;

4) utilizzare gli obiettori anche mediante il trasferimento da una regione all'altra, soprattutto nei casi di emergenza;

5) definire i criteri di massima per la istituzione presso le regioni di corsi di orientamento e di formazione per gli obiettori, di durata almeno mensile, e per la tipologia ed i programmi dei corsi stessi;

6) decidere su istanze o ricorsi degli obiettori o degli enti ed organizzazioni convenzionati;

7) studiare ed attuare misure atte a promuovere la formazione di una seria coscienza del servizio civile, sulla base di una adeguata educazione civica degli studenti, del cittadino in genere e della comunità;

8) predisporre, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione, da presentare al Presidente del Consiglio dei ministri, sullo stato e sulle previsioni della consistenza numerica degli obiettori di coscienza, nonchè delle attività di servizio civile alternativo;

9) curare la compilazione del registro nazionale degli obiettori.

Art. 10.

La Commissione nazionale provvede alla assegnazione degli obiettori alle regioni entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero della difesa di cui al terzo comma dell'articolo 3 e ne provvede alla notificazione all'interessato e alla Commissione regionale con l'indicazione del termine, in ogni caso non superiore ai trenta giorni, entro il quale l'obiettore deve presentarsi alla Commissione regionale stessa; tra la notificazione ed il termine di presentazione devono intercorrere non meno di quindici giorni.

L'obiettore assegnato alla regione può scegliere l'ente od organizzazione presso cui effettuare il servizio, previa accettazione dell'ente stesso.

Art. 11.

Nelle regioni vengono costituite Commissioni regionali per il servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza, composte da:

1) il presidente della giunta regionale o un suo delegato, che presiede;

2) cinque rappresentanti della regione, esperti dei settori interessati alle attività del servizio civile;

3) due rappresentanti degli obiettori di coscienza;

4) tre rappresentanti degli enti operatori nel servizio civile, di cui uno designato dall'ANCI;

5) un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

Art. 12.

Le Commissioni regionali di cui al precedente articolo hanno i seguenti compiti:

a) rilevare i bisogni sociali della regione sulla base di rapporti delle unità sanitarie locali, dei distretti scolastici, dei comuni singoli o associati, delle comunità montane;

b) accogliere le domande di ammissione alle convenzioni per l'attuazione del servizio civile sostitutivo presentate da enti ed organizzazioni;

c) stipulare convenzioni con gli enti e organizzazioni gestori del servizio civile, sia pubblici che privati;

d) assegnare gli obiettori ai singoli servizi;

e) disporre eventuali spostamenti di obiettori all'interno della medesima regione e proporre alla Commissione nazionale spostamenti ad altra regione;

f) disciplinare la vigilanza sulle attività di servizio civile svolte nell'ambito regionale;

g) coordinare gli interventi di servizio civile con gli interventi negli altri settori sociali, culturali e di organizzazione del territorio, di competenza della regione;

h) svolgere azione di assistenza tecnica alla istituzione ed al miglioramento del servizio civile, anche promuovendo la sperimentazione di nuovi servizi;

i) organizzare corsi di orientamento e di formazione al servizio civile per gli obiettori, direttamente o attraverso gli enti gestori del servizio civile;

l) tenere il registro regionale degli obiettori ed il registro degli enti presso cui essi svolgono il servizio civile alternativo.

Art. 13.

La Commissione nazionale per il servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza comunica tempestivamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato dandogliene tempestiva comunicazione.

Art. 14.

Decade dall'ammissione al servizio civile alternativo l'obiettore che:

a) omette senza giusto motivo di presentarsi alla Commissione regionale entro il termine fissato dalla Commissione nazionale;

b) si assenta senza giustificato motivo dal servizio cui è assegnato o si rifiuta di svolgerlo;

c) non adempie alle prestazioni legittimamente richiestegli nell'espletamento del servizio cui è assegnato;

d) compie atti di violenza o di apologia della violenza.

La decadenza è pronunciata dalla Commissione regionale, previa specifica constatazione dell'addebito e dopo aver ascoltato l'interessato, il quale può farsi assistere da un difensore di sua fiducia.

Il provvedimento, con il quale è pronunciata la decadenza, è comunicato alla Commissione nazionale, la quale ne dà notizia al competente organo di leva, specificando se trattasi di provvedimento definitivo o se contro il medesimo pende impugnazione.

Art. 15.

Contro le decisioni del Ministro della difesa, della Commissione nazionale e delle Commissioni regionali è ammesso ricorso ai tribunali amministrativi regionali rispettivamente competenti. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3, il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento, a meno che la sospensiva non sia disposta dal tribunale amministrativo regionale stesso.

Art. 16.

Colui che presta servizio civile alternativo nei modi previsti dalla presente legge, non può assumere impieghi pubblici o pri-

vati o iniziare attività professionali. Il trasgressore sarà punito con la pena della reclusione fino ad un anno.

Per colui che già si trovasse nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al primo comma, si applicano le disposizioni vevolevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 17.

La reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e la decadenza dal medesimo pronunciate con decisione definitiva comportano l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

Chiunque, nell'ipotesi di cui al comma precedente, rifiuta di prestare il servizio militare, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare.

Art. 18.

A coloro che siano stati ammessi a prestare servizio alternativo civile, è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè fabbricare in proprio e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma precedente.

Chi trasgredisce ai divieti di cui al primo comma è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40.000 a 170.000 e, inoltre, decade dall'ammissione al servizio alternativo civile.

Art. 19.

I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ai cittadini, che prestano servizio militare di leva, ai soli fini del trattamento economico e previdenziale.

Agli stessi giovani si applicano tutte le disposizioni di legge relative alla conservazione del posto di lavoro per i cittadini che prestano servizio militare.

Le regioni disciplinano le modalità di accesso ai servizi sanitari ed assistenziali nelle località dove gli obiettori prestano servizio.

Il servizio civile prestato dagli obiettori di coscienza, tenuto conto della natura, della durata e della qualifica professionale maturata, costituisce titolo da valutare ai fini della carriera professionale, con modalità da determinarsi dalla Commissione nazionale e dalle Commissioni regionali per quanto di rispettiva competenza.

Art. 20.

Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso il Ministero del tesoro il « Fondo nazionale per il servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza » da iscrivere con apposita voce nel bilancio dello Stato.

Il Fondo è costituito:

a) da una quota parte delle somme attualmente iscritte nel bilancio dei Ministeri di cui all'articolo 8, lettera b), per attività di servizio civile, commisurate in base al numero di obiettori destinati ad attività proprie di ciascun Ministero;

b) da una quota parte delle somme attualmente iscritte nel bilancio della Difesa, pari al costo globale *pro capite* di un soldato dell'esercito rapportato al numero degli obiettori.

Il Fondo è ripartito tra le regioni dalla Commissione nazionale per il servizio civile alternativo degli obiettori di coscienza.

La ripartizione avviene sulla base del numero degli obiettori e dei programmi presentati dalle singole regioni, al fine di garantire:

- a) la gestione dei servizi civili esistenti;
- b) lo sviluppo del servizio civile alternativo anche attraverso la sua sperimentazione in nuovi settori.

Art. 21.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione del servizio civile alternativo ed altresì sulle previsioni circa le tendenze in atto dei giovani obbligati alla leva nei confronti del servizio militare e dell'obiezione di coscienza.

Art. 22.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è tenuto ad emanare le norme regolamentari relative, sentita la Commissione nazionale di cui all'articolo 8.

Art. 23.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali anche irrevocabili, emesse per il reato di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile alternativo per un periodo non inferiore a dodici mesi.

Nell'ipotesi prevista nel comma precedente va cancellata dal casellario giudiziario la menzione della condanna irrevocabile eventualmente pronunciata.

Art. 24.

Gli articoli da 4 a 12 della presente legge restano in vigore fino alla emanazione della riforma del servizio di leva, con la istituzione del servizio civile obbligatorio.

Art. 25.

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695.

Le norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, resteranno in vigore, nelle parti non incompatibili con la presente legge, fino alla emanazione del regolamento di cui al precedente articolo 22.